

TORNATA DEL 26 MARZO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Ripresentazione del progetto di legge del ministro di grazia e giustizia, portante la riorganizzazione dell'ordine giudiziario e del Ministero pubblico, e sua proposizione di rinvio alla Commissione che già ne era incaricata — Presentazione di tre progetti di legge del ministro stesso: 1° per l'istituzione di una Commissione nella Corte di cassazione pel primo esame dei ricorsi; 2° per la creazione di una classe temporanea nella Corte di appello di Torino, e di una sezione pure temporanea in caduno dei tribunali provinciali di Torino, Genova e Vercelli; 3° per provvedimenti riguardanti le segreterie delle Corti dei tribunali e delle giudicature — Relazione sul progetto di legge per facoltà alle provincie di Genova, Alessandria, Voghera, Tortona e Novi di contrarre debiti capitali per soddisfare il prezzo di azioni della ferrovia da Alessandria a Stradella con diramazione da Tortona a Novi — Interpellanza del deputato Michelini A. intorno alla nomina di due canonici dal vicario capitolare di Fossano senza partecipazione del Ministero, e risposta del ministro di grazia e giustizia — Presentazione di un progetto di legge del ministro dell'interno per facoltà alla provincia di Torino di eccedere il limite dell'imposta — votazione per squittinio segreto, ed approvazione del progetto di legge per l'avanzamento dei luogotenenti nelle armi di cavalleria e fanteria — Atti diversi — I deputati Genina, Agnès, De Viry, Di Revel e Michelini G. B. si oppongono alla proposizione fatta dal guardasigilli in principio della seduta — Repliche del proponente — Si approva la proposizione sospensiva fatta dal deputato Agnès — Interpellanza del deputato Brofferio intorno ai procedimenti e giudizi criminali, ed alla pena di morte.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata ed espone il seguente sunto di petizioni:

6090. Manfredi Francesco, priore del collegio dei causidici esercenti presso il tribunale di Sarzana, presenta considerazioni tendenti a far respingere il progetto di legge che ammette il libero esercizio della professione di causidico, e sottopone i causidici esercenti ad un canone speciale.

6091. Perret, fabbricante di birra in Ciampieri, ed altri tre fabbricanti della Savoia presentano una memoria contenente considerazioni e proposte intorno al progetto di legge sul riordinamento del diritto di gabella.

6092. Il Consiglio delegato di Olivena, premessi alcuni riflessi per dimostrare l'inutilità del servizio forestale in quel comune, chiede venga questo esonerato dal concorrere alla spesa per il guardaboschi demaniale.

6093. Sarasino Giuseppe, di Carignano, di professione confettiere, chiede che per legge venga stabilito che i confettieri possano, cumulativamente all'esercizio della loro professione, smerciare le bevande fermentate senza essere tenuti ad ottenere la licenza dall'autorità comunale.

6094. Sini Salvatore, dimorante nel comune di Uras, provincia di Oristano, notaio e causidico, presenta una petizione mancante dei requisiti voluti dal regolamento.

6095. I causidici collegiati di Torino instano perchè prima che si apra la discussione sul progetto di legge per la soppressione delle piazze da causidico, si addivenga ad una formale inchiesta sui tre fatti che formano la base del contro-progetto presentato alla Commissione della Camera.

6096. Venticinque tipografi di Torino, premesse alcune considerazioni sull'esercizio della loro professione, chiedono:

1° Che siano scrupolosamente eseguiti i provvedimenti emanati colle regie patenti del 4 agosto 1829;

2° Che tutti i lavori dell'amministrazione siano dati ad appalto;

3° Che le stamperie aperte dal Governo siano chiuse.

6097. I causidici Gattino Nicolao e Rossi Angelo del collegio d'Ivrea ed altri 12 causidici di diverse città, per le ragioni che espongono, fanno istanza perchè venga rigettato il progetto di legge per la soppressione delle piazze privilegiate.

PROGETTI DI LEGGE: 1° RIORGINAMENTO DELL'ORDINE GIUDIZIARIO E DEL MINISTERO PUBBLICO; 2° ISTITUZIONE DI CLASSI TEMPORARIE NELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO E NEI TRIBUNALI PROVINCIALI DI TORINO, GENOVA E VERCELLI; 3° COMMISSIONE NELLA CORTE DI CASSAZIONE PER L'ESAME DEI RICORSI; 4° DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE SEGRETERIE GIUDIZIARIE.

DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge sul riordinamento dell'ordine giudiziario e del Ministero pubblico. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 945.)

Siccome questo progetto non si scosta gran fatto, nelle basi principali, da quello che fu già presentato dall'onorevole mio predecessore, nella Sessione del 1855, che fu già studiato dagli uffici, e sul quale la Commissione fece, per mezzo del suo relatore, un'elaboratissima relazione, parmi potrebbe la Camera confermare la stessa Commissione incaricandola di esaminare questo nuovo progetto. I membri di quella Commissione erano gli onorevoli deputati Tecchio, Casinis, Sineo, Genina, Astengo, Di Revel ed Airenti di compianta memoria; onde, se la Camera crede di poter accogliere la mia proposta, converrebbe che nel confermare questa Commissione nominasse un altro commissario in surrogazione di quello resosi defunto.

Ho intanto l'onore di presentare altri tre progetti di legge: il primo portante istituzione di una classe temporaria nella

Corte d'appello di Torino e di una sezione pure temporaria in caduno dei tribunali provinciali di Torino, Genova e Vercelli, per spedire le cause arretrate al 1° gennaio 1856 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1004); il secondo avente per oggetto la creazione di una Commissione nella Corte di cassazione pel previo esame dei ricorsi (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1010) ed altri provvedimenti relativi alla stessa Corte; il terzo, finalmente, contenente provvedimenti riguardanti le segreterie delle Corti d'appello, tribunali e giudicature. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 990.)

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questi progetti di legge che saranno stampati e distribuiti.

In quanto alla proposizione che ha fatto, consulterò la Camera appena sarà in numero.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER FACOLTÀ AD ALCUNE PROVINCE DI CONTRARRE DEI DEBITI.

FARINA P., relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge portante facoltà alle provincie di Genova, Alessandria, Voghera, Tortona e Novi di contrarre debiti capitali per soddisfare il prezzo di azioni della ferrovia da Alessandria a Stradella, con diramazione da Tortona a Novi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 941.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata.

Invito ora la Camera a procedere alla votazione per squittinio segreto sul progetto di legge riguardante l'avanzamento al grado di luogotenente nelle armi di cavalleria e di fanteria, non essendosi essa trovata in numero nell'ultima seduta quando si trattò della votazione di questo progetto, di cui erano già stati approvati gli articoli.

Si terranno le urne aperte per deporre i voti finchè vi sia il numero legale.

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO MICHELINI A. SULLA NOMINA DI DUE CANONICI A FOSSANO.

PRESIDENTE. Do intanto facoltà di parlare al deputato Michelini Alessandro per fare una interpellanza al ministro di grazia e giustizia.

MICHELINI A. Signori, nella seduta ultima della Camera io annunciava il mio desiderio, o, dirò meglio, il dovere in cui credeva trovarmi di fare una interpellanza all'onorevole guardasigilli, invitandolo a fissare il giorno in cui gli sarebbe piaciuto di rispondere; io pensava che egli sarebbe stato contento di rispondermi il giorno medesimo; giacchè, come dissi allora alla Camera, lo aveva già privatamente interrogato sul motivo della mia interpellanza. E, sia detto ad onor del vero, egli rispondevami essere soddisfatto che io gliela movessi, perchè così credeva potersi giustificare dalle accuse ripetutamente mossegli a questo riguardo dai giornali.

Ciò premesso, io narrenderò i fatti come sono, secondo sono pervenuti alla mia conoscenza, dichiarando che non uscirò da quella moderazione che si addice al mio carattere e alla dignità della Camera.

Due canonici si resero vacanti nella cattedrale di Fossano negli scorsi anni e durante la vacanza della sede vescovile. Per la scelta dei due novelli canonici non tardava a nascere grave conflitto tra il Governo del Re e l'autorità ecclesiastica locale. Il vicario generale capitolare di Fossano proponeva

due candidati, mentre il ministro guardasigilli dal canto suo proponeva due altri. Per quella riverenza dovuta ad un Governo stabilito, il vicario avrebbe dovuto deferire al desiderio del Ministero accettando i due suoi candidati i quali, lo posso accertare alla Camera, erano meritevoli di coprire quella dignità, o, tutto al più, doveva il signor vicario mandare i nomi degli eletti del Governo in un con quelli dei due suoi protetti a Roma per averne le debite bolle d'investitura. In questi casi, che a migliaia se ne presentarono per il passato, è uso antichissimo che il papa nomina que' candidati che sono muniti di sovrana commendatizia. Il motivo di questa tacita convenzione, dalla quale da più secoli non si dipartirono mai nè i sommi pontefici nè i sovrani di Casa Savoia, non è già un riguardo che vogliano avere i sommi pontefici per i re subalpini, come taluno, per avventura, potrebbe credere, ma ha la sua origine nel regio *exequatur*; imperocchè, se il papa nomina un beneficiato non accetto al Governo, il Governo gli ricuserebbe il regio *exequatur*, senza il quale le bolle pontificie non possono in questi Stati, non che avere esecuzione, neanche essere ricevute. Eccoli adunque la cagione della deferenza della Santa Sede alle raccomandazioni del Governo. Credo inutile io dica alla Camera essere il regio *exequatur* una malleveria affinchè i benefici, specialmente quelli di maggiore importanza, siano conferiti a uomini degni della carica, ed in pari tempo devoti al Governo del Re; per il che di tale prerogativa, che mette un freno alle esorbitanze di Roma erano gelosissimi i nostri antichi magistrati. Tale pare non sia l'opinione dell'attuale guardasigilli, come scorgerete da quanto sto per dirvi.

Ora, signori, io che non sono nei segreti del Ministero, ignoro se le proposte del Governo siano o no state mandate a Roma; quello che so positivamente si è che un bel giorno si vociferò per la città avere il vicario, con grande stupore del Capitolo, investiti dei due canonici vacanti i due ecclesiastici da lui prescelti, persone degne per certo, ma con patente sfregio dell'autorità sovrana. Informatomi del fatto e trovato vero, credetti mio dovere, come sindaco di Fossano, scriverne al signor ministro, il quale non si degnava rispondermi. Se ignoro i segreti del Ministero, non conosco meglio quelli del signor vicario di Fossano; ma, per informazioni assunte poscia, mi risultò che, temendo egli a buon diritto di non poter eseguire le bolle pontificie per mancanza del regio *exequatur*, ove fossero giunte, pensò farne senza: in altri termini, non potendo superare la difficoltà, ei vi girò d'attorno, e senza punto curarsi del regio *exequatur*, indettatosi colla Santa Sede e, per quanto credo, ricevutone anticipatamente un *bill* d'indennità, addiveniva di propria autorità all'anzidetta investitura. La quale cosa reputo non si debba nè si possa assolutamente tollerare. Qui, o signori, non si tratta nè di religione nè di persone, ma solamente di uno sfregio fatto al Governo. Se lasciate prendere radice a questo nuovo sistema inaugurato dal vicario di Fossano, tollerante il ministro di grazia e giustizia, cade e si rende nulla la prerogativa regia dell'*exequatur* giacchè, ogni qual volta i protetti del Re non avranno la simpatia dell'autorità ecclesiastica, si userà questo medesimo sotterfugio, mediante il quale si renderanno inapplicabili le disposizioni penali della legge sull'*exequatur*.

Non posso pertanto approvare l'onorevole guardasigilli di non essere intervenuto in questa pratica, della quale ho creduto fosse mio dovere fare oggetto d'interpellanza, affinchè la Camera e la nazione siano giudici della condotta e dell'operato del signor ministro in questa circostanza.

Ho detto che qui non è questione nè di religione nè di

persone, ma che unicamente si tratta delle prerogative del Governo, della dignità della Corona e del rispetto alle leggi. Soggiungerò ora che nemmeno è questione di politica o di partiti, giacchè voglio credere che, qualunque seggio occupino i miei colleghi, essi ed io siamo tutti egualmente interessati a non lasciare menomare o vilipendere l'autorità del Sovrano.

Signori, un Governo senza vigore, senza forza, senza energia è il peggiore dei Governi.

Forse l'onorevole guardasigilli risponderà vittoriosamente alla mia interpellanza; ad ogni modo mi riservo di replicare, ove le ragioni che egli sarà per addurre non mi convincano. Prego pertanto il signor presidente a volermi di nuovo concedere la parola dopo il signor ministro.

Riassumendomi, e concretando la mia interpellanza, chiederò al signor ministro: 1° se le bolle di collazione per questi due canonici siano o no venute da Roma; se in questo caso egli le abbia o no convalidate coll'*exequatur* regio, ed ove egli rispondesse negativamente, gli chiederei per quale motivo non ha voluto reprimere l'abuso di potere fatto dal signor vicario di Fossano, il quale sarebbe colpevole d'aver violato le leggi che reggono la monarchia. Ad ogni modo inviterò il signor ministro a volersi adoperare affinché tali scandali non abbiano più a rinnovarsi per l'avvenire.

DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia. Di buon grado rispondo all'interpellanza fattami dall'onorevole deputato Michelini, alla quale, se non ho risposto nel giorno stesso in cui egli me l'annunziava, si fu perchè io desiderava poter rassegnare alla Camera alcuni documenti relativi a questa pratica, che allora non aveva presso di me. La vertenza tra il Ministero ed il vicario generale e capitolare di Fossano intorno alla nomina dei canonici, di cui è questione, è altrettanto antica quanto dispiacevole.

Nel 1855, resosi defunto il canonico Giovenale Canaveri, il vicario capitolare scriveva al Ministero che egli aveva l'intenzione di proporre alla Santa Sede, per surrogare il canonico defunto, il sacerdote Guglielmo Gamba.

Il Ministero gli rispondeva che, giusta le antiche massime, la nomina doveva farsi sulla regia commendatizia e notificava essere intenzione di S. M. di dare quella commendatizia in favore del signor teologo ed avvocato Giovanni Melano, sul quale gli chiedeva confidenziali informazioni.

Il signor vicario generale e capitolare di Fossano cominciò per fare varie difficoltà su questo candidato, dicendo che era troppo giovane, che d'altronde non aveva mai fatto alcun che per la diocesi, ed insisteva nella pretesa di volere proporre il sacerdote Gamba.

S'impegnò su questa pretesa una discussione che sarebbe troppo lungo di riferire, ed alla quale il Ministero mise fine significando al signor vicario capitolare che S. M. aveva ordinato che fosse spedita la regia commendatizia in favore del predetto teologo Melano. Le cose rimasero in questo stato, nè si fece alcuna nomina fino al 1855, in cui, essendosi reso vacante un altro canonico, quello cioè di cui era investito il signor canonico Brizio, resosi defunto in febbraio di quell'anno, il signor vicario pretese addivenire lui stesso di suo arbitrio alla nomina, tanto del sacerdote Gamba, già da lui indicato per rimpiazzare il canonico Canaveri, quanto del sacerdote Janetti per rimpiazzare il defunto canonico Brizio.

Il Ministero venne informato di questa nomina irregolare, e prese immediatamente le debite informazioni per conoscerne i particolari.

Accertato il fatto, credette di doversi dirigere al signor vicario generale e capitolare stesso, invitandolo ad indicare in forza di che titolo aveva fatte tali nomine.

Il signor vicario generale e capitolare rispose aver proceduto a quelle nomine perchè credeva averne il diritto; non credere di aver offeso quelli del Governo.

Ecco la sua lettera. È bene che la Camera ne conosca il preciso tenore:

« A pronto riscontro del cortese dispaccio della Vostra Eccellenza in data 4 corrente mese, a me però solo pervenuto coll'odierno corriere, n° 2781, divisione prima, ho l'onore di significarle che, dietro la risposta avuta da cotesto dicastero sotto il 15 dicembre 1855, e il fatto seguito alla mia lettera dell'8 febbraio 1854, relativa al canonico vacato per la morte del canonico Brizio, cui è inerente l'obbligo di confessare in questa cattedrale, più non iscorgendo modo di provvedere altrimenti al bene precisamente richiesto di Santa Chiesa, e resisi frattanto ancora vacanti nella cattedrale medesima altri due canonici di patronato laicale, intorno ai quali è insorta e pende lite, dopo avere molto aspettato, studiato, consultato e pregato, ho ravvisata l'emergenza giunta al punto di tenermi autorizzato a dare, in sì straordinarie circostanze, ambedue i canonici di cui si tratta; e si è appunto in forza dell'analogo titolo da me rilasciato che i canonici Gamba e Janetti ne hanno preso il rispettivo possesso, generalmente applaudito, non solo dal reverendissimo capitolo e venerando clero, ma eziandio dagli eletti fedeli.

« Io sono convinto della legittima sussistenza del mio operato: conscio tuttavia della grande mia miseria (per la quale ho appunto già le tante volte supplicato anche presso la grande cancelleria che si addivenga finalmente alla nomina del vescovo così necessario e sospirato, onde io abbia ad essere esonerato dal pesante fardello impostomi da oltre un triennio), m'inchinerò sommo all'inaspettata contraria decisione che mai, sull'appello di chi ha informato cotesto Ministero o di altri che se ne reputi leso in opposizione alla sincera mia volontà, fosse per emanare dai venerati miei superiori secondo l'ordine della gerarchia ecclesiastica, alla cui esclusiva giurisdizione si appartengono le cause meramente spirituali, quali sono la validità e giustizia del conferimento e possesso dei benefici.

« Nella speranza che così fatto ragguaglio torni pure soddisfacente alla singolare saviezza e benignità della V. E. ed abbia così una volta termine questa pratica sì prolungata, mi do la gloria di profferirmi con profondo rispetto.

« Di V. E.

« Fossano, il 6 settembre 1855. »

Questa lettera è scritta con molta precauzione; e ben si poté da essa congetturare che il signor vicario capitolare avesse proceduto, od in seguito a bolle venute da Roma e non presentate al regio *exequatur*, od in virtù di segreta intelligenza colla Santa Sede e di rinuncia di questa al diritto di nomina che le competeva, stante la vacanza della sede episcopale.

Ma di ciò nè dalla lettera nè altrimenti si aveva alcuna prova. Tutto ciò che vi era di certo si era che il signor vicario capitolare, per isfuggire la difficoltà dell'*exequatur*, era addivenuto lui stesso alle dette nomine, o segretamente annuente o tollerante la Santa Sede.

Il procedere del signor vicario capitolare, che è pure cittadino dello Stato, era per certo meno conveniente, anzi era apertamente biasimevole: le nomine dovevano per lo meno tenersi per irregolari ed invalide. Ma il Governo poteva egli e doveva agire per far dichiarare quella nullità? Era egli il caso di agire contro il signor vicario capitolare od in via di abuso o per violazione della legge del 5 luglio 1854, per aver

data esecuzione a provvidenze venute dall'estero senza sottoporle all'*exequatur*?

Preso l'avviso del solito consulente della Corona in questa materia, voglio dire dell'avvocato generale, e sentito anche quello del Consiglio di Stato, io ho dovuto persuadermi che non poteva farsi nè una cosa nè l'altra.

L'avvocato generale ed il Consiglio di Stato hanno concordemente riconosciuto l'inconvenienza del procedere del signor vicario capitolare e l'irregolarità delle dette nomine: ma non hanno creduto che si potesse nè agire in via civile per impugnarle, nè in via penale contro il signor vicario capitolare.

Per certo con ciò non si è voluto nè si vogliono validare le dette nomine; esse potranno sempre essere impugnate da chi possa avervi interesse, perchè fatte da chi non aveva diritto di farle, nè ha giustificato che gli sia stato legittimamente trasferito.

Senza dubbio, venendo a constare degli elementi per agire contro del signor vicario capitolare, o per abuso o per violazione alla detta legge, egli potrà essere processato; ma per ora la Camera vedrà che il Ministero non poteva nè doveva far altro che aspettare.

Voi sapete, o signori, che quella sede vacante è una di quelle che in tempi più opportuni, quando verranno le riforme che possono farsi aspettare, ma non evitarsi, sarà forse soppressa; allora il Governo avrà opportunità e mezzi di discutere i titoli di questi canonici; che intanto possono essere considerati come veri intrusi, sia in faccia del Governo, sia della Santa Sede.

Questa dichiarazione giungerà là dove debb'essere intesa.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Michelini Alessandro.

MICHELINI A. Non credo che i motivi adottati dall'onorevole guardasigilli per iscusarsi di non essere intervenuto in questa pratica, abbiano molto convinto la Camera; per me, a vero dire, non troppo! Dice il signor ministro che non spetta al Governo del Re difendere i diritti della Santa Sede, e che, se il vicario di Fossano ha investito due beneficiati dei loro benefici, senza averne ricevuto le relative bolle, deve questo abuso di potere essere represso e punito dal sommo Pontefice.

Osserverò al signor ministro che egli non considera la questione che da un lato solo; poichè, se da una parte vi è violazione dei diritti del sommo pontefice, sonosi dall'altra violati i principii inconcussi e le massime ognora praticate dalle leggi patrie, le quali mirarono costantemente a tutela delle sovrane prerogative. In questo fatto adunque scorgesi esservi manifesta violazione alle regole canoniche ed alle attribuzioni della Santa Sede. Credo pertanto dovesse il Governo del Re ritenere come nulla ed irrita la collazione fatta dal signor vicario di Fossano dei due canonicati in discorso; ed è appunto in questo senso che la grave nostra magistratura vegliò mai sempre scrupolosamente a che, in materia beneficiaria, non si pregiudicasse alla giurisdizione degli ordinari nelle provvidenze venute dall'estero e, viceversa, che nei loro atti osservino questi le sanzioni canoniche.

Lasci egli, il signor ministro, a cui per propria carica incombe la conservazione dei diritti della Corona, lasci, dico, avvilire nelle sue mani quel potere di cui è depositario, e vedrà egli ciò che avverrà. Non provveda contro l'operato del vicario di Fossano, e verrà stabilito un precedente che potrà essere fonte di gravissime conseguenze; ed infatti, nelle attuali condizioni della Chiesa con lo Stato, i vescovi, per impuntarsi contro il Governo, chiederanno a Roma fa-

coltà straordinarie, specialmente per la collazione di benefici, le quali verranno loro facilmente accordate. Per tal modo, non più emanandosi bolle pontificie, non vi potrebbe più essere sindacato nè regio *exequatur*. Si ricordi il signor ministro che, se egli non si serve delle leggi in vigore per correggere all'uopo le esorbitanze degli ordinari, essi, non avendo a temere freno o ritegno di sorta, trascorreranno ad abuso di potestà, come è accaduto in questo caso speciale; il Governo, mantenendosi passivo, Roma li lascerà fare liberamente, operando essi col suo consenso.

Io non sono avvocato, ma, giudicando solo col mio buon senso, tanto più che l'onorevole guardasigilli ammette che la nomina di questi due canonici fu irregolare e che egli altamente si lagna del procedere del vicario di Fossano, non da suddito devoto e rispettoso al Sovrano certamente, credo che in questo caso, per tutelare la sua autorità, senza entrare nel foro ecclesiastico, il potere civile avrebbe dovuto rendere di niun effetto l'operato del vicario di Fossano quanto al temporale, mettendo sotto sequestro le rendite ed i beni di qualunque beneficio conferito irregolarmente e con pregiudizio dei diritti della Corona, siccome venne più volte ordinato dagli antichi nostri magistrati in casi simili. Soggiungerò che anche parecchi magistrati odierni e giurisperiti ed ecclesiastici di somma pietà e dottrina, sì gli uni che gli altri, con cui ho avuto occasione di parlare di questo affare, se ne dimostrarono dolorosamente afflitti. Per me, io credo che una simile esorbitanza, nè il vicario di Fossano nè veruna altra autorità ecclesiastica del regno, se la sarebbe permessa ai tempi del Governo assoluto.

DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole preopinante esordiva nella sua risposta con dire che egli dubitava molto che la Camera sia stata soddisfatta della mia risposta alla sua interpellanza. Mi scusi, se io gli dico a mia volta che credo che la Camera sarà poco soddisfatta della sua replica.

Egli mi esortava a non lasciare avvilire il potere di cui sono per mia parte depositario come uno dei consiglieri della Corona. Posso assicurarlo che, nè io nè alcuno dei miei colleghi, lascerà mai, non che avvilire, neanche nella minima cosa pregiudicare i diritti del Governo, di cui siamo i responsabili depositari.

Egli mi diceva: perchè avete riconosciuto che le nomine del vicario generale e capitolare di Fossano non erano regolari, che erano nulle ed irritate, e poi non avete agito per farle dichiarare tali, per vendicare i diritti del Governo conculcati?

Se l'onorevole Michelini non avesse poc'anzi dichiarato che, non essendo avvocato, non era versato in queste materie, mi farei lecito di pregarlo a dirmi in qual modo io avrei potuto agir legalmente a tale proposito, giacchè in tutti i Governi, e massime nei costituzionali, è impossibile ciò che non è possibile legalmente. Sì, lo ripeto, ammetto che allo stato di quanto appare le nomine sono irritate, i pretesi canonici sono intrusi, il signor vicario capitolare ha indirettamente lesi i diritti della potestà secolare. Su di ciò siamo d'accordo; ma la difficoltà sta nei mezzi per agire. Forse questi mezzi si scopriranno più tardi.

Intanto, nè l'avvocato generale nè il Consiglio di Stato nè il Ministero non li hanno scoperti, ed il deputato Michelini non pare più felice nella ricerca.

Si noti che, a differenza di quanto si pratica nelle provincie di nuovo acquisto, nelle quali appena un beneficio è vacante ne prende possesso l'economato, nella diocesi di Fossano, come in tutte quelle dell'antico Piemonte, i beni dei canoni-

cati in questione non sono posseduti da noi, si è il vicario capitolare per mezzo di speciali economi che ne aveva il possesso, così che non poteva usarsi il mezzo che nelle altre provincie si usa in simili casi, cioè non rilasciare il possesso dei beni.

Non vi era, lo creda pure l'onorevole interpellante, altro a fare che non approvare ed aspettare.

Voci. E l'*exequatur*? E i diritti dello Stato?

DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia. Sento osservarsi da alcuno: e l'*exequatur* e i diritti del Governo cosa divengono? L'*exequatur* ha luogo quando si presentano le bolle di nomina provenienti da Roma. Ma, se questa si fa dall'ordinario nello Stato medesimo, non può più essere questione di *exequatur*.

Ma, si dice, la nomina doveva essere fatta a Roma e dovevano presentarsi le bolle. È vero; ma se si è fatta altrimenti, quale sarà la conseguenza? Non sarà più questione di violazione delle regole circa l'*exequatur*, ma sibbene di lesione dei diritti della Santa Sede dapprima, e quindi di quelli del Governo. Ora io domando se a noi spetta di farci rivendicatori dei diritti della Santa Sede in questa materia. Noi dobbiamo considerare e consideriamo quei canonici come irregolarmente nominati fino a tanto che ci consti che vi sia stata intelligenza tra il vicario capitolare e la Santa Sede, nel qual caso potremmo agire contro lo stesso.

Io non potrei dare maggiori spiegazioni; e spero che la Camera comprenderà che il Ministero non poteva fare diversamente da ciò che ha fatto.

MICHELINI A. Mi permetta ancora la Camera di dire poche parole.

Io non farò che ripetere al signor ministro che egli guarda questa pratica sotto un solo aspetto, cioè delle relazioni del vicario coila Santa Sede.

Ma così non deve guardarsi nel caso attuale: il signor ministro dovrebbe occuparsi un poco dell'azione che dovrebbe avere il Governo; giacchè, se così si fa per le altre nomine, tutti i benefici saranno dati, non solamente a persone non benevise al Governo (e qui non è il caso di benevise o no), ma a lui ostili.

Pertanto io mi limiterò, al punto a cui sono le cose, ad invitare il signor ministro a voler guardare a che simili scandali (e dico scandali appositamente, poichè egli dice che queste nomine sono irregolari) non succedano più altra volta.

Mi duole d'aver detto una parola che forse non è piaciuta troppo al signor ministro, cioè quando ho detto che *lasciasse avvilire* l'autorità del Governo nelle sue mani; dirò invece che non tutela abbastanza l'autorità del Governo di cui è depositario.

Io dunque vorrei invitare il signor ministro a volersi servire di quei mezzi che ha nelle mani, affinchè simili scandali (e dico appositamente scandali, poichè non saprei quale altro nome dare all'operato del vicario di Fossano che il signor ministro qualifica d'irregolare) non succedano più d'ora in avanti.

PRESIDENTE. Non essendosi domandata la parola da altri, s'intende che questa interpellanza sia esaurita.

PROGETTO DI LEGGE PER FACOLTÀ ALLA DIVISIONE DI TORINO DI ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per concedere facoltà

alla divisione di Torino di eccedere nel 1856 il limite ordinario dell'imposta. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1024.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto della presentazione di questo progetto.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AVANZAMENTO DEI LUOGOTENENTINELLE ARMI DI CAVALLERIA E FANTERIA.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultamento della votazione del progetto di legge pel quale fu incominciata la deposizione dei voti in principio della seduta, riflettente l'avanzamento dei luogotenenti nelle armi di cavalleria e fanteria. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 658.)

Risultamento dello squittinio:

Presenti e votanti	102
Maggioranza	52
Voti favorevoli	86
Voti contrari	16

(La Camera adotta.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Metto ora ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

Il presidente della Cassa di risparmio di Torino fa omaggio alla Camera di 20 esemplari del rendiconto delle operazioni di questa Cassa di risparmio dello scorso esercizio 1855.

Saranno depositati nella biblioteca e negli archivi della Camera.

Il deputato Colli, obbligato ad assentarsi per ragione di servizio, chiede alla Camera un congedo di venti giorni. Se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderà accordato.

BERTINI. Ho l'onore di pregare la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione 6096, della quale si lesse il sunto oggi; essa è sottoscritta da 28 tipografi di Torino, i quali, premesse alcune considerazioni sull'esercizio della loro professione chiedono:

1° Che siano scrupolosamente osservati i provvedimenti emanati colle regie patenti del 4 agosto 1829;

2° Che tutti i lavori dell'amministrazione siano dati ad appalto;

3° Che le stamperie aperte dal Governo siano chiuse.
(È dichiarata d'urgenza.)

DELIBERAZIONE INTORNO AL PROGETTO PER IL RIORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

PRESIDENTE. Il signor ministro guardasigilli, presentando non ha guari il progetto di legge sul riordinamento giudiziario, proponeva che fosse inviato alla stessa Commissione che ebbe già il mandato di esaminare il progetto di legge che allo stesso oggetto fu presentato nella scorsa Sessione dal precedente ministro di grazia e giustizia.

Chieggo ora alla Camera...

GENINA. Domando la parola.

Io sarei di parere che non debba questo progetto rimandarsi alla primitiva Commissione: in primo luogo, perchè uno dei commissari che facevano parte di quella Commis-

sione, avendo sgraziatamente cessato di vivere, sarebbe questa ridotta al numero di sei; in secondo luogo, perchè mi sembra che questo progetto di legge sia sufficientemente importante per esigere un nuovo esame degli uffici e quindi la nomina di nuovi commissari.

Si osservi ancora che il presente progetto di legge sarà in molte parti diverso da quello che era presentato dal precedente ministro e che venne esaminato dalla prima Commissione. Questi cangiamenti, riferendosi a materia molto importante, necessitano il voto degli uffici onde i commissari abbiano una guida nell'esame dei medesimi.

A me sembra adunque che non possa ammettersi la proposta del guardasigilli, ma che debba questo progetto rimandarsi agli uffici, affinchè questi nominino i loro commissari onde si formi una nuova Giunta, la quale certamente si prevarrà del lavoro che già fece la prima Commissione, ma vi arrecherà nello stesso mentre quei cangiamenti che il voto degli uffici e la convinzione propria potranno consigliare.

DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia. La Camera sa che il progetto sul riordinamento dell'ordine giudiziario è vivamente desiderato, massime per la parte concernente il Ministero pubblico, pel quale si può dire che questo progetto è urgentissimo.

DE VIRY. Je demande la parole.

DI REVEL. Domando la parola.

DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia. Questo è il motivo per cui ho avuto l'onore di pregarla di rimandarlo all'esame della Commissione che fu già nominata. Facendo questa domanda, io ho già dichiarato alla Camera che il progetto da me presentato quest'oggi non si scosta gran fatto nelle basi già discusse dalla detta Commissione.

Si noti che, se si nominasse un'altra Commissione, potrebbe darsi che questa riescisse diversamente composta e che si dovesse nominare un altro relatore; e sarebbe difficile che un altro relatore volesse far suo un lavoro così lungo come quello che è già stato fatto. Quindi non vi sarebbe più speranza di vedere quel progetto approvato nell'attuale Sessione.

La Camera delibererà come crederà nella sua saviezza, ma io stimo di dover insistere nella mia proposta.

AGNÈS. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Io credo prematuro questo dibattimento, finchè il progetto non è conosciuto; quando sarà stampato e distribuito, i deputati potranno dare il loro voto con cognizione di causa su questa questione. Se il nuovo progetto si scosterà di molto dall'antico, bisognerà esaminarlo negli uffizi; se poi si vedrà che presso a poco è lo stesso, io reputo che non si avrà difficoltà a rimandarlo alla Commissione stessa che lo esamini un'altra volta.

Io proporrei quindi di sospendere ogni deliberazione a questo riguardo, finchè il progetto non sia stampato e distribuito.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato De Viry.

DE VIRY. J'avais l'intention de faire la proposition que vient de soumettre l'honorable M. Agnès. Ou le projet de loi qu'on nous présente aujourd'hui contient les mêmes dispositions que celui qui nous a été présenté il y a deux ans, et alors la Chambre pourra décider s'il faut réellement nommer un autre commissaire, et le renvoyer à cette même Commission; mais s'il est conforme à celui qui a été proposé, il y a deux ans, je ne vois pas pourquoi l'on présente un nouveau projet. Evidemment, si l'on nous présente un nouveau projet, c'est que ce projet apporte des modifications à celui qui nous a déjà été soumis, et alors, s'il contient des modifications, je

dis, dès à présent, que c'est un précédent très-dangereux de faire remettre, sans autre formalité, un projet de loi à la Commission qui déjà s'est occupée d'un tel projet, sans que les bureaux soient appelés à discuter dans leur sein ces mêmes propositions, surtout lorsque c'est dans une nouvelle Législature que cela arrive.

Les membres des bureaux demanderont certainement tous les documents qui ont été soumis à la Commission précédente, car je crois que ces matériaux seront d'une grande utilité pour les bureaux. Ils pourront sans doute par ce moyen s'éclairer; mais je pense que vouloir priver les bureaux du droit de discussion que la loi leur accorde formellement, est un précédent aussi dangereux qu'inconstitutionnel.

Tout à l'heure l'honorable M. Genina faisait très-bien observer qu'il manque un des anciens commissaires que nous avons eu le malheur de perdre. Monsieur le ministre propose que la Chambre procède à la nomination d'un autre membre pour remplacer le commissaire décédé, mais cette manière d'agir ne me paraît guère conforme au règlement. Je dis que chaque bureau doit être convoqué pour étudier le nouveau projet; celui surtout dont le commissaire n'existe plus doit être convoqué pour en nommer un autre.

Et du moment qu'il y aura un bureau qui devra nommer un commissaire, autant vaut renvoyer la discussion de la loi dans tous les bureaux; en agissant de la sorte nous sauvegarderons les vrais intérêts du système parlementaire.

On dit qu'il y a urgence, et que tout le monde attend avec impatience la discussion de ce projet. Cela est vrai; mais, quelque urgent que soit ce projet de loi, il n'en est pas moins vrai qu'il faille procéder d'après les formes usitées dans un Gouvernement constitutionnel, et j'appuie la proposition du député Agnès, pour que la Chambre ajourne le renvoi de ce projet à l'ancienne Commission, jusqu'à ce que nous en ayons pris connaissance. Alors la Chambre verra si réellement c'est le cas d'agir de la sorte, ou s'il faut en nommer une autre. Vouloir le faire maintenant, sans connaître les modifications qui ont été introduites dans le projet de loi, c'est une manière de procéder à laquelle je ne pourrais m'associer, puisqu'elle constitue, à mon avis, un précédent très-dangereux dans un Gouvernement constitutionnel.

DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io accetto la proposta dell'onorevole Agnès appoggiata dall'onorevole deputato De Viry, nella speranza che, quando i signori deputati avranno esaminato il progetto, si convinceranno maggiormente della necessità di accogliere quella che ho fatta alla Camera.

DI REVEL. L'onorevole guardasigilli desidererebbe che la stessa Commissione fosse incaricata di riferire intorno al nuovo progetto che egli ora ci presenta, perchè esso non conterrebbe che lievi cambiamenti al progetto che è già in istato di relazione, e perchè urge il deliberare in proposito.

Io debbo dichiarare che non credo sia conveniente di mandarlo alla stessa Commissione. Il primo progetto è stato presentato, se non erro, sullo scorcio del 1853; la relazione fu fatta nell'estate dell'anno 1854; è passato perciò tutto l'anno 1855, durante il quale il Ministero ebbe ad occuparsi, se non erro, per migliorarlo. Ma, se il Ministero ha impiegato un anno e mezzo a studiarlo nuovamente, io domando che anche alla Camera si dia il mezzo di esaminarlo come conviene, facendolo passare negli uffizi.

Io dunque, qualunque sia il merito di quello presentato, o sia identico al primitivo, cosa che non è, o contenga delle variazioni, portando esso tre anni di barba, sono d'avviso che debba ritornare all'esame degli uffizi prima di essere di-

scusso dalla Camera. Ciò è necessario, sia perchè si tratta di una legge di massima importanza, sia perchè in questi tre anni possono essersi formate nuove opinioni, e venirne nuovi lumi.

MICHELINI G. B. Io non approvo in generale, e la Camera lo sa, questo metodo che da qualche tempo si vuole introdurre, e che è contrario al regolamento ed era ignoto alle prime nostre Legislature, il metodo cioè che i progetti di legge non siano esaminati negli uffizi. Quando si è trattato dei bilanci, io mi sono opposto all'attuazione di questo sistema; ma la Camera ad una debole maggioranza non accettò la mia proposta. Fedele ai miei principii, dico che il nuovo progetto di legge che è presentato dal ministro della giustizia, deve essere rimandato agli uffizi; ed aggiungerò alcune osservazioni a quelle che sono state addotte dai preopinanti che sostenerono lo stesso assunto.

La Camera non ignora, senza dubbio, che gravi furono le discussioni nella Commissione circa il primitivo progetto; gravi eziandio furono i dissensi tra i membri di essa; anzi debolissima era la maggioranza, giacchè non era che di quattro sopra sette. Laonde può ora avvenire che per la nomina di un nuovo membro della Commissione, in surrogazione di quello che manca, sia cambiata la maggioranza, la qual cosa sarebbe grave, principalmente se si riflette che, ove quel membro venisse nominato dall'intera Camera, come si propone, ci toccherebbe di nominare uno, di cui ignoriamo quali siano le opinioni circa le principali questioni, che sono risolte da quel progetto di legge.

Tali questioni sono importantissime, e quantunque il ministro assicuri che lievi sono i cambiamenti da lui proposti, questi possono avere gravi conseguenze appunto per l'importanza della materia. Mi sembra poi che, se i cambiamenti di cui si tratta fossero così lievi, il ministro avrebbe potuto proporli a modo di emendamenti nella discussione. Ad ogni modo, qualunque possa essere la mia personale deferenza per le asserzioni del ministro della giustizia, la Camera non può prendere una decisione senza conoscere il nuovo progetto, e paragonarlo coll'antico, onde vedere se lievi o gravi siano i cambiamenti.

Per questi motivi io voterò perchè il progetto testè presentato sia mandato all'esame degli uffizi, e subordinatamente voterò a favore della proposta Agnès, perchè si sospenda ogni decisione, finchè si conosca il nuovo progetto ministeriale, per esempio, tre giorni dopo che sia stampato e distribuito.

DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia. Non posso lasciare senza risposta le osservazioni degli onorevoli preopinanti. Non mi si contesterà che, secondo gli usi della Camera, trattandosi di un progetto di legge già elaborato da una Commissione ed allo stato di relazione, io avrei potuto chiedere che esso fosse senz'altro ripigliato per essere posto all'ordine del giorno e che la Camera avrebbe potuto farlo, salvo a me di fare in occasione della discussione, ed in via di emendamento le stesse modificazioni che ho creduto di farvi. Come si può quindi sostenere che la Camera non possa accogliere la mia proposta?

Io vi insisto pertanto, non dissentendo però che la deliberazione sulla stessa sia sospesa sino a che il progetto sia stampato, ed i signori deputati lo abbiano letto.

PRESIDENTE. La proposta sospensiva dovendo, secondo il regolamento, avere la priorità, io la metto ai voti...

DE VIRY. Il est entendu que la discussion reste tout à fait libre.

PRESIDENTE. Certamente.

Metto ai voti la proposta sospensiva, per la quale non si debba prendere alcuna deliberazione intorno al progetto di legge sul riordinamento giudiziario, finchè esso sia da qualche giorno stampato e distribuito.

(La Camera approva.)

INTERPELLANZE DEL DEPUTATO BROFFERIO INTORNO AI GIUDIZI CRIMINALI ED ALLA PENA DI MORTE.

PRESIDENTE. Il deputato Brofferio ha facoltà di parlare per muovere interpellanze al ministro di grazia e giustizia. (Segni generali di attenzione)

BROFFERIO. Signori, interrogato un celebre pubblicista per quali indizi si potesse argomentare dell'intelligenza e della moralità di un paese, rispondeva: per giudicare della intelligenza, informatevi dei libri che legge il popolo; per giudicare della moralità, informatevi delle sentenze che pronunziano i tribunali.

Quali letture abbia più gradite il Piemonte, io non dirò. Questo sarà incarico di chi vorrà esaminare le condizioni della pubblica istruzione.

Quali sentenze si pronuncino in Piemonte, io non ho quasi bisogno di dirlo. Lo sanno coloro che nel corso di questo mese videro in una sola settimana tre capitali esecuzioni in Torino; lo sanno più ancora coloro che sono informati come, nel giorno stesso in cui la terza vittima si traeva al patibolo, una quarta sentenza di morte venisse pronunciata.

Fu esterrefatta la capitale a questo insolito apparato di sepolture. I Piemontesi che negli andati anni così di rado vedevano rosseggianti gli angoli della capitale per cartelli di sangue, dovettero guardarsi con meraviglia e chiedersi come avvenisse che, in questi tempi di vantata civiltà, prorompesse così nuova barbarie.

Questa voce del popolo è in dovere di accogliere il legislatore, di riflettervi sopra, e di riflettervi seriamente; tanto più che gli apostoli della reazione non hanno cessato e non cessano di proclamare con rauco strido questo essere il frutto delle liberali istituzioni; quasichè l'assolutismo si compiacesse d'innocenti gioie, e la ragione, la libertà il progresso amassero circondarsi di tenebre e dissetarsi di sangue. (Bravo!)

Se per avventura taluno credesse che questo lusso di patibolo non altro fosse che un disgraziato accidente, si tolga d'inganno: io qui reco, per convincerlo del contrario, eloquentissimi documenti.

Non ho potuto, per vero dire, munirmi di compiute favole statistiche: io non ho accesso negli archivi dei Ministeri, i quali forse non hanno, neppur essi, copiosi ed esatti ragguagli; ma ho per altro tanto che basta da autentiche fonti per illuminare la Camera.

Nel 1855 le condanne a morte sommano a 22: 2 in Savoia, 7 a Torino, 3 a Genova, 10 a Casale; totale 22.

Non è compresa in questo calcolo la Sardegna. Ma ognuno sa che nella Sardegna le esecuzioni capitali seguono nella proporzione di un terzo del Continente. Quindi, aggiungendo 6 esecuzioni di più (e l'aggiunta è più che discreta) per la Sardegna, avremo nel 1855 28 esecuzioni in tutto lo Stato.

Ora interrogo l'annuario statistico della Francia per lo stesso anno, e vedo che le esecuzioni sono 45. La popolazione di Francia è quasi otto volte superiore a quella del Piemonte. Quindi perchè la proporzione fosse eguale, vi dovrebbero essere in Francia 224 esecuzioni.

Vede la Camera come sia terribile questa aritmetica dimostrazione.

Per l'anno 1854 non ho potuto avere altra statistica che quella delle condanne di Torino, che è la seguente. Dal 1° di gennaio sino al giorno d'oggi abbiamo quattordici condanne capitali; e già sono in questo punto assegnate quattro udienze per quattro nuove cause di morte.

Per avere almeno una traccia delle esecuzioni nel 1854 in tutto lo Stato, possiamo interrogare gli archivi del magistrato di Cassazione, da cui risulta che dal principio del corrente anno giuridico, cioè da novembre scorso, sino al giorno d'oggi furono portate alla Cassazione quindici condanne capitali. In quattro mesi quindici condanne! Vede la Camera che dal 1853 in poi i progressi della morte sono immensi; ed intanto in Francia la cifra che abbiamo veduta di 45 esecuzioni è per gli altri anni inferiore. L'annuario ci dice che nel 1849 le esecuzioni furono in Francia solamente 59, e nel 1848 soltanto 36.

Queste dimostrazioni parlano assai chiaro; quindi è dovere nostro d'investigare da quali cagioni derivi questa patria sventura; ed io credo ritrovarle in queste tre cose: nei Codici penali; nei giudizi eriminali e nelle condizioni sociali.

Permettetemi che io esordisca dai Codici penali.

Già dal 1850 la Camera mi fu molte volte cortese di benevola attenzione semprechè, chiamando a confronto gli articoli dello Statuto e quelli dei Codici penali, io dimostrava che la libertà individuale, che l'inviolabilità del domicilio, che l'eguaglianza in cospetto alla legge, che la libertà di coscienza, che insomma tutti i più sacri diritti consacrati dallo Statuto non esistono che nell'arbitrio dei magistrati, e nella volontà degli amministratori. E perchè?

Perchè lo Statuto ogni volta che consacra un diritto cittadino si riferisce per la difesa di esso alle vigenti leggi; e le vigenti leggi essendo state dettate in tempi di assolutismo, in tempi in cui non era nè attesa nè sperata la libertà, non proteggono l'incolumità cittadina, ma la insidiano e la distruggono; quindi un perpetuo conflitto fra i Codici e lo Statuto.

Questa verità che io allora dimostrava coll'attento esame di ciascun articolo, penetrava così profondamente nell'animo dei deputati che in più di un ordine del giorno facevasi invito al Ministero perchè provvedesse ad assicurare la libertà costituzionale. I ministri, convinti anch'essi, promettevano largamente; promettevano oggi, promettevano domani, promettevano sempre, e non mantenevano nè oggi nè domani nè mai. (*ilarità*)

Nella tornata del 12 maggio 1853, mentre la capitale era commossa dal racconto di un miserevole caso accaduto nel feretro di un giustiziato, il quale pareva risorgere a vita sull'orlo del sepolcro, un deputato che ha distinto seggio nella patria magistratura sorgeva chiedendo che quest'orribile modo di supplizio per soffocamento venisse cangiato.

Alla voce dell'onorevole De Viry facevano eco altre voci da tutte le parti della Camera; e si domandò che le leggi fossero corrette, che i Codici fossero modificati, e non si mancò neppure di chiedere che fosse proclamata una volta l'abolizione della pena della morte; e questo pio voto, uscito timidamente dal mio labbro, veniva con favore accolto da tutta la Camera; persino il ministro della giustizia, che era allora l'onorevole Boncompagni, era costretto a dichiarare che in massima non era contrario neppur egli a questa grande, a questa santa riforma. Quindi la Camera, volendo raccogliere in un ordine del giorno i pietosi desiderii da ogni parte della Camera espressi, accoglieva ad unanimità, come

sta scritto negli annali del Parlamento, la mia proposta che era questa: « La Camera, invitando il Ministero a presentare una legge che corregga le attuali disposizioni del Codice penale sulla pena della morte, passa all'ordine del giorno. » Si accettava la proposta, l'ordine del giorno era decretato, ma ventiquattro ore dopo il Ministero non pensava più nè all'ordine del giorno nè al Codice nè alla pena di morte, e tutto rimaneva come rimane pur oggi nel felicissimo stato di prima. (*Si ride*)

Sul compiere del 1853 io annunziava alla Camera un'interpellanza sopra l'ordine giudiziario; il guardasigilli, che era all'ora l'onorevole Rattazzi, prima che si aprisse la tornata, presentava una legge di riordinamento giudiziale, colla quale si istituivano i giurati. Io feci plauso: sebbene dopo avere letta la legge mi accorgessi delle molte imperfezioni sue: ma che? Passata la burrasca delle interpellanze, passava anche la buona volontà della legge; e tutto continuò come per lo innanzi.

Oggi il signor guardasigilli Deforesta ha imitato perfettamente l'onorevole Rattazzi. In principio di questa tornata ha presentato non un solo progetto di legge, ma cinque. E per verità potrei andarne alquanto orgoglioso di aver potuto col solo annunzio di queste misere interpellanze eccitare il Ministero a presentare cinque leggi in un tratto. (*Movimenti*)

Io penso che la presentazione non sarà soltanto una fatica di Ministero: penso che sarà efficace e sincera; ma ad ogni modo queste cinque leggi sono un ben povero rimedio contro i mali infiniti che colpirono contro la giustizia della patria nostra.

Propone il signor ministro una nuova classe provvisoria: è ottima cosa per la spedizione delle cause portate alla Corte; ma gli affari criminali, prima di giungere alla Corte d'appello, sa la Camera per quante lunghissime vie abbiano penosamente a strascinarsi. Sulla istruttoria criminale si impiega un tempo immenso: talora si impiega un anno, talora due, talora tre: poi si giunge alla sezione d'accusa: poi, come Dio vuole, si arriva alla Corte di appello, dove fra cinque o sei mesi si può sperare di essere giudicato.

Mi pervenne oggi su questo proposito una lettera che io leggerò alla Camera. Chi scrive è il causidico Molinari di Cortemiglia.

« Un mio fratello per nome Paolo Molinari, di Torre Bolmida, mandamento di Cortemiglia, venne arrestato sul finire di febbraio 1854 per una falsa imputazione. Da quell'epoca in poi sono già scorsi 25 lunghi mesi dacchè il medesimo soffre un carcere preventivo nelle orride prigioni di Alba, e finora il processo non venne per anco portato alla sezione d'accusa, onde la medesima vegga se siavi o no luogo a procedere. Già più volte mio padre ottuagenario si rivolse al fisco di Alba e al fisco generale di questa dominante, ma sinora inascoltate rimasero le sue istanze, ed il povero suo figlio è costretto a morire in carcere, benchè non sia reo della colpa che pretese imputargli il fisco di Alba.

« In questo stato di cose prego la S. V. di voler far noto alla Camera questa inesplicabile condizione di cose. »

Nel caso del Paolo Molinari sono infiniti altri che invano chiedono non favore, non carità, ma giustizia. E quando si pensa che basta cadere negli artigli del fisco, perchè un cittadino innocente sia sostenuto due, tre anni in carcere prima di essere messo in accusa, è cosa che fa rabbrivire. (*Sensazione*)

Giacchè parlo del Codice di procedura criminale, lasciatemi dire due parole del verbale di udienza. Voi sapete, o

signori, che le cause le quali si portano alla Corte d'appello o a quella di cassazione non si giudicano che sopra i verbali di udienza; nè in cassazione nè in appello sono ammessi i testimoni, salvo in appello in certi casi eccezionali; quindi il verbale è il fondamento unico sul quale le Corti di appello e di cassazione possono appoggiare le loro sentenze. Or bene, sapete voi come si fa questo verbale? È il segretario che lo scrive sotto il dettato del presidente: e dovendo questo verbale contenere tutti i precisi fatti che possono dar loco a riparazione, dovendo contenere tutte le irregolarità di forma, tutte le violazioni di sostanza che possono aprire l'adito alla Cassazione, ognun comprende che si richiede nella sua compilazione una esattezza, una fedeltà, una coscienza che non si potrebbero maggiori. Ma il segretario che ha volontà di far presto, suole sbrigarcela con poche e solite frasi di cancelli; ed il presidente, per quanto sia coscienzioso ed onesto, ognuno comprende che non abbia una grande volontà di accusare se stesso di mancanze di forma, e di porgere vasti argomenti per attaccare in diritto o in fatto la sua sentenza.

Il difensore riceve a tempo debito questo verbale: egli lo trova ben di frequente incerto, incompiuto, infedele. Ma quali mezzi ha egli per farlo rettificare? Non ne ha alcuno, e deve presentarsi con rassegnazione in appello o in cassazione ad implorare giustizia con uno scheletro di verbale in cui le sue ragioni sono quasi tutte dissimulate.

Ho detto che il difensore non ha alcun mezzo: mi sono ingannato; egli ne ha uno: ed è l'iscrizione in falso contro il presidente e contro il segretario. (*Ilarità*) Ma dove sarà l'avvocato che avrà l'animo di accusare di falsità un presidente, un segretario di appello? E con quali mezzi potrà farlo? E quali e quanti pericoli potrà egli superare?

Permettetemi di dirvi, o signori, che una tale istanza l'ho presentata io: ma udite come, e siate giudici voi stessi. (*Movimento*)

La Corte di Sassari condannava a morte tre fratelli di cognome Tedde. Viene il processo in Cassazione a Torino: io mi accerto che una circostanza essenziale di forma era dimenticata; e scrivo al difensore di Sassari di porgere una querela di falsità contro il segretario, e, all'uopo, contro il presidente, a termini di legge.

A Sassari si chiudono al difensore le porte del carcere, si chiudono persino al notaio che andava a ricevere la dichiarazione del povero condannato; allora ho dovuto dirgermi al guardasigilli, che era il deputato Galvagno, perchè provvedesse, e al presidente Siccardi perchè sospendesse intanto l'udienza in cassazione. Debbo dire ad onore di entrambi che il ricevimento dell'istanza fu subito ordinato, e che l'udienza fu subito sospesa.

Segui il processo di falsità. Risultò della falsità del verbale, la circostanza dimenticata fu aggiunta, ed il segretario fu assolto nella considerazione che l'alterazione da lui fatta non fosse dolosa.

La sentenza dei tre condannati venne annullata dalla Cassazione e rinviata a Cagliari, dove uno dei fratelli, per quanto mi si disse, fu condannato ai soli lavori forzati, e gli altri due vennero assolti. Ma frattanto, a termine del verbale, sarebbero stati tutti e tre giustiziati. (*Sensazione*)

Un'altra fierissima disposizione del Codice è questa, che la morte si pronunzi per maggioranza di voti, che basti talvolta un sol voto per versare l'umano sangue.

I nostri criminalisti del medio evo che toccavano il polso ai torturati per contarne le pulsazioni, e trespavano per così dire coi tormentatori e coi manigoldi, proclamavano tutta-

volta che le prove per condannare a morte dovevano essere più chiare che la luce del meriggio: *meridiana luce clarior*! e noi, noi coltissimi figli del secolo decimonono, noi condanniamo a morte sopra indizi contrariamente giudicati, senza che vi sia la certezza che l'uomo che si condanna è impossibile che non sia colpevole.

Questa impossibilità, come volete che esista a fronte di un voto di maggioranza?

Quando vi sono tre giudici, due giudici, anche un solo giudice, i quali dichiarano col loro voto che l'accusato è innocente, sorge incontante la possibilità che egli non sia colpevole, e ad onta di questo voi permettete che egli sia condannato ad una pena che è irrevocabile?

Per comprendere quanto siano fallibili questi umani giudizi, date uno sguardo alle diverse vicende delle sentenze di appello e di cassazione.

E succede frequentemente che una sentenza di morte per trascuranza di forma sia dalla Corte di cassazione annullata. Si manda la causa ad un'altra Corte, e il condannato è assolto. Di questi casi ve ne sono molti. Nell'anno scorso Giorgio Dhérin da me difeso, veniva dalla Corte di Torino condannato a morte.

Per una essenziale irregolarità nel dibattimento, da me rilevata, la Cassazione annullava la sentenza, e la mandava per nuovo giudizio a Chambéry; e Giorgio Dhérin a Chambéry veniva assolto. Simili casi sono accaduti e a Casale e a Sassari e a Cagliari e a Nizza e a Genova e dovunque. Se si può trovare adunque una Corte d'appello che assolve, ed un'altra Corte che condanna, ciò vuol dire che in Piemonte si punisce di morte un accusato sopra indizi che sono ben tenui, perchè possono essere diversamente apprezzati.

E in presenza di questi fatti il Ministero non provvede alla sicurezza dei cittadini e alla incolumità della giustizia?

Signori, volete voi sapere quanti siano gli articoli di morte nel Codice penale? Sono 49; ed i casi a cui la morte si può estendere sono più di 150.

Non vi meravigliate adunque se il patibolo si innalza con sì tetra frequenza in Piemonte; non vi meravigliate se tre capitali esecuzioni seguono in una settimana; non vi meravigliate se in questo momento stesso che ho l'onore di parlarvi, alla Corte d'appello si sta discutendo un'altra causa capitale, e se sul capo di Giuseppe Antonelli sta sospesa in questo momento stesso la mannaia del carnefice.

In nome dell'umanità, in nome della giustizia, io chiedo, o signori, che si proceda finalmente alla definitiva e compiuta riforma dei Codici penali.

Ora, o signori, io procedo alla seconda parte, quella cioè che riguarda i criminali giudizi. Voi potrete agevolmente comprendere, o signori, con quanta difficoltà e con quanta esitanza io mi inoltri in questo spinoso terreno. Da omai 50 anni io soglio presentarmi tutti i giorni al cospetto dei magistrati, da cui fui sempre onorato di cortese accoglienza; e quindi la censura riuscirebbe in questa parte molto amara all'animo mio. Nulladimeno io cercherò di avere tutti i riguardi che sono dovuti alla dignità della toga, senza mancare intanto alla verità che mi è imposta dal mandato nazionale. Dirò tutte le cose come stanno, e nessuna allusione sarà fatta alle persone: per la qual cosa mi corre obbligo di dichiarare che qualunque possa essere il mio giudizio, io non l'ho già formato dinanzi ai magistrati di Torino, ma dinanzi a quelli di tutto il paese.

Allorquando io esordiva nella mia carriera giudiziale, udiva dagli uomini più illuminati, e dai valenti giureconsulti che mi avevano così nobilmente preceduto nell'arringa della

criminale giurisprudenza, farsi continui voti perchè finalmente anche tra noi fossero inaugurati i criminali dibattimenti. Desiderio tanto più giusto e necessario, in quanto che mentre noi eravamo ridotti alla processura inquisitoriale che rammentava la barbarie dei tempi di mezzo, questi dibattimenti criminali già esistevano a Parma, a Piacenza, in Toscana; esistevano persino a Napoli ove regnava un Borbone.

Ma a questo voto degli uomini illuminati chi è che si opponeva nei Consigli dello Stato? Chi si opponeva? È d'uopo dirlo? Una parte della suprema magistratura, la quale mantenevasi costantemente tenace delle antiche istituzioni.

Era finalmente col mutarsi dei tempi e dopo un lungo avvicinarsi di eventi, che ci venivano largiti i dibattimenti criminali. E nessuno avrebbe mai potuto credere allora che si sarebbe affidata la direzione di essi ad una parte di quei uomini stessi che per 13, per 20 anni si erano mostrati avversari a questa nuova e libera istituzione. Sì, o signori, in molte Corti d'appello del Piemonte sono a capo di queste discussioni, stanno alla direzione dei dibattimenti criminali, quelli che in addietro furono i sostegni della processura inquisitoriale, e che costantemente si opposero ad ogni ragionevole innovazione.

Da ciò voi potete abbastanza argomentare quale frutto potesse produrre tra noi questa libera istituzione, di quale natura dovessero essere i nostri criminali dibattimenti. Generalmente parlando, o signori, e fatte quelle nobili eccezioni che sono a farsi, il nostro dibattimento orale è ridotto da molti presidenti alle stesse proporzioni dell'antico dibattimento inquisitorio: ed ecco in qual modo.

Voi sapete che, prima dei dibattimenti, la legge ordina una preliminare istruzione per iscritto, istruzione lunghissima, eterna. Quando essa è compiuta, viene rimessa all'avvocato fiscale generale, poi alla sezione d'accusa, poi al signor presidente della Corte d'appello, perchè seguano i dibattimenti. Allora che avviene? Avviene che da molti presidenti si pretende che i testimoni, che compaiono a deporre oralmente, altro non dicano, altro non ripetano, altro non narrino, se non quello che già sta scritto nella processura scritta. Ma come fu redatta questa processura scritta? Essa è opera, generalmente parlando, di uno scrivano di villaggio, che sa poco di grammatica, pochissimo di logica e niente affatto di giurisprudenza; ciò non ostante questa processura scritta è il fondamento, il testo invariabile dei dibattimenti criminali.

Avviene per caso che un testimone si scosti d'alcun che da ciò che sta scritto? Il testimone avrà un bel dire che ciò non ha mai detto, che fu male inteso, che quella non è, non fu mai la sua opinione. Gli si risponde che egli accusa i giudici, che egli mente alla verità. Lo si pone in mezzo ai carabinieri, lo si fa tradurre in prigione, finchè il pover uomo (che d'ordinario è un povero contadino) non venga a dire: sì, confermo tutto ciò che è scritto!

Per tal modo si esaminano i testimoni; per tal modo si pronuncia sopra scritte testimonianze come già si pronunciava una volta; e la processura orale, generalmente parlando, non è che uno scheletro di nuova istruzione.

Una volta le cose volgevano al meglio, perchè almeno una volta i giudici sapevano che quelle pallide carte erano una imperfetta istruzione, e non osavano pronunziare leggiermente una sentenza di morte sopra una parola freddamente vergata.

Ora, invece, si dice: i testi li abbiamo veduti, li abbiamo sentiti, hanno confermato quanto fu scritto; quindi abbiamo la doppia prova della testimonianza orale e della testimonianza scritta; e si condanna assai più facilmente che non

una volta quando si avevano le antiche costituzioni, ove la morte era pure con assai maggior lusso prodigata. Ecco, o signori, da che nasce principalmente quello squalore che abbiamo in paese di sempre nuovi eretti patiboli.

Ma avvi anche di più, o signori. I giudici criminali sogliono chiedere all'ufficio dell'avvocato fiscale generale; io non saprei far quasi eccezione di sorta. Tutti i giudici criminali che io conosco, tutti sono stati educati all'ufficio dell'avvocato fiscale generale. La loro carriera fu adunque per quindici, per venti anni, ora di avvocato fiscale provinciale, ora di avvocato fiscale generale; il loro costante ufficio fu quello di ricercare il delitto, di rinvenirne sottilmente le tracce, di patrocinare la vendetta sociale, di vedere in una parola un reo in tutti quelli che avevano la disgrazia di cadere sotto le loro mani. Ora questi uomini si nominano giudici. Io voglio supporre, anzi debbo dichiarare, che sono incorruttibili, probi, onorati; ma l'abitudine è una seconda natura, e gli studi sono un secondo sangue; e l'abitudine e gli studi fanno sì che essi, credendo di rendere una illuminata giustizia, non fanno che obbedire alle inveterate loro convinzioni, e seguire l'antica loro consuetudine. (Bravo! dalle gallerie)

Di qui nasce, o signori, che i testimoni quando si presentano all'udienza, se appoggiano l'accusa fiscale, i presidenti, generalmente parlando, li accolgono con sorrisi e con blandizie. (Clarità) Essi sono i ben venuti, sono i difensori del fisco, si fanno complimenti alla loro scienza, si commenda la loro probità. Se arriva invece qualche testimone, il quale arrechi qualche circostanza a difesa, subito gli si ricorda il giuramento, si invocano le leggi divine ed umane, gli si dice che consta il contrario dalle deposizioni fiscali. Sono costoro di un carattere fermo, sanno essi sostenere ciò che hanno detto? Allora vi sono carabinieri, vi sono gli arresti, vi è il carcere: e la conclusione è sempre che il testimone depone secondo il volere fiscale.

Io potrei citarvi, o signori, molti esempi di questa fatta; ma uno basterà, arrivato non è molto nella causa di morte di Vincenzo Pezzuto. Eravi fra i testi una povera fanciulla di sedici anni sposa di breve data che si chiamava Margherita Dallorto. Pretendeva il fisco che costei avesse udita una voce in fondo di una cantina, e che quella voce fosse il grido della spirante vittima. Questa fanciulla diceva invece di nulla aver udito. Il fisco, durante l'istruzione del procedimento, la faceva arrestare e tradurre in carcere. Maritata da un anno, essa era madre ed allattava un pargoletto di due mesi. Il carcere l'aveva divisa da suo figlio. Essa dichiarava quindi che era pronta a dire tutto ciò che si voleva: e disse tutto ciò che si volle; confessò di aver udita la voce, di avere veduto anzi un'oscura larva che s'introduceva nella fatale cantina. Dopo di ciò le furono aperte le sbarre del carcere, e la causa si trovò istruita per dibattimento. Questa fanciulla presentatasi all'udienza ritratta tutto ciò che aveva detto; soggiunge che essa parlava per timore del carcere; che essa parlava perchè l'avevano separata dal suo bambino; che essa parlava per amore del marito, per desiderio della casa domestica; e colla mano sulla coscienza smentisce ogni sua precedente deposizione. (Bene!) Allora il presidente la fa tradurre in prigione (Sensazione); e, siccome ciò avviene in giorno di sabato, la povera donna deve stare in prigione tutto il sabato, tutta la domenica, sinchè nel giorno di lunedì, verso le quattro ore, viene ricondotta dinanzi alla Corte. Essa torna a ripetere di avere nulla veduto, di avere nulla sentito: è minacciata di un processo per falsa testimonianza. Essa persiste. Allora si ordina ai carabinieri di ri-

prenderla e di ricondurla in carcere. Dopo un'ora di detenzione in mezzo ai carabinieri, il coraggio vien meno alla povera fanciulla, e dichiara essere pronta a dire tutto ciò che si voleva. Venne difatti dinanzi alla Corte, e depose tutto ciò che si è voluto dal fisco.

Io qui sono ben lontano dal dire che essa mentisse, o che avesse nascosta la verità; io dirò solo che la verità strappata dalla bocca di una debole fanciulla in questa maniera è una verità terribilmente dubbiosa, ed una sentenza di morte pronunciata dopo questo terribile esperimento, è tal sentenza che potrebbe far rabbrivire. (*Bravo!*)

Signori, se vi è nella magistratura un carico difficile, arduo, grande, è quello di presidente della Corte d'appello criminale. Egli non ha d'uopo soltanto di essere persona versata nelle dottrine giuridiche, deve essere persona di acuto ingegno, di pronta investigazione, deve saper anatomizzare i nervi, le vene del cuore umano, e sapere con lineo sguardo indagare la verità sul volto, negli occhi, sulla fronte dell'accusato non che nel suo contegno, nei suoi atti, nei suoi gesti, nelle sue parole.

Voi vedete che sono necessarie rarissime doti e di questi uomini, pur troppo, il paese non ne ha molti.

Il Ministero dovrebbe perciò, quando fa elezioni di presidenti, pensar bene a quello che fa, pesare seriamente il merito, la dottrina, l'ingegno, il sentimento, il cuore dei magistrati.

Ma che fa invece il Ministero in questi casi? Lascia che i presidenti arrivino per anzianità; quando un magistrato, dopo molti anni tocca al seggiolone, vi si asside sinchè sia surrogato da un altro; non si guarda se abbia le qualità necessarie o non le abbia; esso dirige i dibattimenti e pronunzia sentenze di morte. (*Ilarità*)

Vi sono, è vero, i difensori. Ma, o signori, il difensore è, oserei dire, il martire della giurisprudenza. Non vi è duro incarico, non vita di privazioni, non laboriosa lotta, che il difensore non debba sostenere, e tutto ciò per sentimento di dovere, per amore di umanità. Tutti sanno che le cause criminali, almeno per due terzi, sono cause gratuite e tuttavia conviene per esse assistere giorni e giorni ai dibattimenti, poi parlare ore ed ore in modo che la persuasione possa dal suo labbro trasfondersi nell'animo dei giudici; lavoro gravissimo, che a stanca età l'uomo non può più sostenere. Ma tutto questo che monta? Il difensore che autorità, che influenza esercita? Il fisco ha il verbo alto, parla di vendetta sociale, parla in nome del Governo; il difensore invece non è che un pietoso sacerdote dell'umanità, e l'umanità in questi casi conta assai poco.

Il difensore non ha accesso nelle carceri dove sta l'infelice accusato, se non quando la causa è assegnata a sentenza benchè mille occasioni vi siano in cui l'accusato abbia bisogno del difensore per dare ricorsi, per presentare istanze, per fare osservazioni: finalmente arriva il giorno della sentenza, e allora il difensore può parlare coll'accusato.

Ma sapete, o signori, come gli può parlare? Gli può parlare in una camera, alla presenza del carceriere, il quale sta lì ritto, immobile, cupo, e non si scosta mai: su di esso pesa un tristo dovere, quello di fare la relazione al fisco di ciò che può uscire dalle labbra del povero accusato, quello essere chiamato dalla Corte d'appello a deperlo sul Vangelo; io vi domando, o signori, se il difensore possa in questo modo esercitare il suo ministero. E questa è, per verità, cosa affatto nuova nel nostro paese, poichè sotto l'antico regime si diceva bensì che si dovevano custodire le porte della prigione, ma il carceriere non era lì presente ad ascoltare ciò

che dicevano il difensore ed il carcerato; io credo anzi che ciò non si pratici che nelle carceri di Torino, ed in questo caso il signor guardasigilli dovrebbe affrettarsi a dare gli opportuni provvedimenti. (*Sensazione*)

Giunta l'ora dei dibattimenti, i difensori collocati ad una tavola molto lontana dal magistrato non giungono che a ricevere a stento la deposizione dei testimoni. Non vi ha difensore che non abbia per ciò molte volte protestato, e che non abbia molte volte dovuto interrogare il presidente su ciò che venne detto da qualche testimonio. Tuttavia la cosa sta sempre come era, cosicchè la metà dei dibattimenti passa inascoltata dalla difesa, a meno che non si facciano continue reiterate istanze, qualche volta bene accolte, qualche altra volta ricevute aspramente, senzachè il difensore, questo povero sacerdote dell'umanità, possa far altro che chinare il capo con santa rassegnazione.

Io sono lontano, o signori, dall'attaccare con queste parole la santità dei giudizi; sono lontano da lasciar supporre che qualche sentenza di morte siasi pronunciata contro innocenti; ma la storia ci narra pure alcuni di questi casi, ce ne rappresenta più d'uno, e senza che noi andiamo a cercarli alla Corte di Arles od a Venezia turbando le ceneri del povero fornaio, permettetemi, o signori, che io vi conduca in Sardegna.

I fratelli Tolu venivano nel 1840 condannati entrambi alla morte. Erano fratelli uterini, uno nobile, l'altro plebeo. Al nobile si troncava nobilmente il capo, il plebeo veniva ignobilmente impiccato. (*Si ride*) Dopo alcuni mesi si venne a riconoscere l'innocenza dei giustiziati. Il Governo provvide a riabilitare la loro memoria. Con una carta reale la loro memoria fu riabilitata. Ma il sepolcro non restituì i suoi cadaveri. Ecco, o signori, che cosa è la pena di morte, ecco che cosa sono le umane sentenze. (*Bravo! bravo! dalle gallerie*)

Signori, in nome dell'umanità e della giustizia io vi chiedo il riordinamento della giustizia, la restaurazione dei criminali giudizi.

Mi rimane a parlare della condizione sociale nelle sue relazioni coi delitti e colle pene, e qui, lasciando i magistrati, debbo rivolgermi a voi, o ministri.

Se il Codice, benchè asperso di sangue, è sempre in vigore, di chi è la colpa? Di voi, che, malgrado le ripetute promesse, non l'avete mai riformato. Se i criminali giudizi sono così deplorabilmente condotti, di chi è la colpa? Di voi, che non ve ne siete mai occupati.

E ciò non basta: col vostro sistema di governo avete condotto in Piemonte le cose a tal punto che si resero ogni giorno necessarie nuove e gravi e incomportabili imposte. Da esse derivò una grande diminuzione di lavoro; per esse furono ridotte a povertà molte classi di cittadini, e nulla, o signori, spinge così disperatamente al delitto come l'ozio e la fame.

Voi, o ministri, avete dato al paese uno sciagurato impulso verso i materiali interessi, seguendo le tristi vestigia del Governo di Luigi Filippo, in nome del quale il signor Guizot gridava dalla ringhiera: *enrichissez-vous*. Voi gridaste alla vostra volta: *l'oro fa grandi miracoli*; e i miracoli della virtù e della grandezza da quel punto furono ripudiati e derisi.

Dopo quelle parole del signor Guizot si vedeva in Francia un ministro accusato per malversazione e condannato; un generale accusato di peculato e condannato; un pari di Francia accusato di assassinio e condannato; e la Francia diventava un vasto campo di corruzione, che di abisso in abisso precipitava nella condizione di deplorabile servitù in cui ora si trova.

Sciagurati imitatori della corruzione francese, voi parlate sempre di speculazioni, di appalti, di azioni, di Borsa; voi governate con cifre, con calcoli, con tavole aritmetiche, con mercati, con traffichi; e ciò che una volta si chiamava onore, amore di patria, fede cittadina, divenne argomento di poveri motteggi. Tutto il pregio dell'uomo, tutta la virtù del cittadino ora vuoi far consistere nell'essere *abile*, nell'essere *pratico*, nell'essere *opportunist*, nel saper cangiare opinione a tempo, cangiare discorso secondo gli eventi e cangiare abito secondo la convenienza, e soprattutto nel saper *arricchire* come raccomandava il ministro francese per operare poi i *miracoli* del ministro subalpino. E dopo tutto questo voi volete che non seguano furti, che non seguano depredazioni? Dopo questi consigli e questi esempi, voi volete che la sete dell'oro non si svegli nel popolo, e sulla via che voi gli avete dischiusa voi osate seminare i processi, le ritorsioni, i lacci, i patiboli? (*Esclamazioni di approvazione dalle tribune*)

PRESIDENTE. Metto in avvertenza le tribune che, ove si facciano rumori, sarò obbligato a farle sgomberare.

BROFFEIO. Un'altra colpa tutta nostra è quella dell'ordinamento delle carceri. Si affastellano sotto tette sbarre tutti quelli che stanno sotto processo: condannati od accusati è la stessa cosa! Fanciulli o adulti non vi è differenza! Accusati di lieve delitto o di grave crimine, nessuna distinzione!

Un povero giovine, che mette per la prima volta il piede nell'asilo dei colpevoli, si trova circondato da tanti esempi di perversità, da tante lezioni di ribalderia, che è impossibile che egli, già mezzo corrotto, non esca per intero esercitato in tutta la vasta carriera delle umane colpe.

Pensaste voi mai a provvedere di pane e di lavoro i liberati dal carcere?

O sia che venga assolto un carcerato, o sia che venga dopo la condanna rilasciato, egli viene gettato in mezzo alla strada, e gli si dice: va a guadagnarti il pane, pezzente. Come! a guadagnarsi il pane? Ma chi gli vorrà dar lavoro? È uscito dal carcere! Chi lo accoglierà sotto il suo tetto? È stato condannato! Chi gli stringerà la mano? È stato processato!

Ora vi domando, o signori: che farà costui? Che farà se non il ladro per campare la vita, per vendicarsi delle ripulse della società, per non essere calpestato dal disprezzo, angustiato dall'abbandono, lacerato dalla fame?

E non sono questi, signori ministri, non sono questi solamente i torti vostri. Il paese domandava che, separando il sentimento religioso dalle smanie sagrestane, voi emancipaste il diritto civile dalle proporzioni del diritto canonico; voleva che la nazione non fosse più insultata dalla Santa Sede; voleva insomma rispettata la religione e vinta l'ipocrisia. Voi che cosa avete fatto? Nulla di ciò che vi chiedeva la patria. Voi non avete abolito il foro ecclesiastico; voi non avete sancito il matrimonio civile; voi non avete incamerato i beni ecclesiastici; voi non avete ridotto i vescovadi; voi non avete abolito i conventi; avete invece turbato il sentimento religioso; avete diminuito il rispetto al culto degli avi; avete confuse le menti della moltitudine; avete sconvolta la coscienza del popolo; quindi l'immoralità, quindi l'irreligione, quindi i delitti, quindi carcere, processi e morte.

Altro incitamento ai delitti è lo spirito di setta che il Governo ha diffuso nello Stato. Quel ministro stesso che proclamava i *miracoli dell'oro*, proclamava pure un'altra grande verità: diceva che il Governo è un partito, e che tale essendo ha diritto di difendersi ed operare in conseguenza.

Questa, o signori, è stata una grande rivelazione. Per obbedire a questo spirito di partito voi inviaste nelle provincie,

voi destinaste alle principali cariche molti uomini che nè per ingegno nè per virtù nè per sapienza le meritavano; degni voi li credeste di tanto onore solo perchè erano dalla parte vostra. Costoro, invece di pensare a cattivarsi la pubblica stima con una saggia amministrazione, credettero doversi atteggiare da paladini del Ministero, e sfidare le contrarie parti e molestare le persone che non consentivano a sacrificare ai loro idoli. Di qui nacquero le resistenze, le discordie, le ire; di qui gli odii, i conflitti, le vendette. Si fecero richiami al Governo e richiami alla Camera; opera inutile! Quindi i processi per ingiurie, per diffamazioni, per ferite e per versato sangue. (*Bene! a sinistra*)

Un'altra gravissima causa di delinquere io la trovo nella vostra polizia, che ora si chiama con più moderna locuzione *sicurezza pubblica*.

Dovere della polizia è di prevenire i delitti, come è dovere della magistratura di reprimerli con giusta punizione. Quando avvenga pertanto che la polizia non prevenga i delitti, che assista alla loro perpetrazione e, peggio ancora, che sia loro d'incitamento, sarà certo il più deplorabile disordine che nella società possa accadere.

Sopra di ciò non voglio farvi dissertazioni, voglio narrarvi fatti. Ascoltate:

Nella scorsa settimana si conducevano a morte due uomini: uno si chiamava Boggetto, Carletti l'altro. Quelli che hanno letto la sentenza poterono scorgere dall'epigrafe della medesima come costoro fossero condannati per avere tentata una grassazione sulle fini di Bene, in una cascina isolata, dove i carabinieri consapevoli del fatto disegno si portarono in numero di 12, ponendosi in agguato per arrestarli. Uno anzi dei carabinieri, il Revel, si vestiva cogli abiti del padrone della cascina per fare invito alla cupidigia dei depredatori, e nel succeduto conflitto lasciava la vita.

Certamente non vi sarà stato alcuno che, leggendo cotesta sentenza, non abbia esclamato: poichè i carabinieri erano consapevoli del disegno dei grassatori, non era meglio impedire che il delitto si compiesse, anzichè eccitare al delitto stesso? Ma questo è poco, o signori; vi è molto di più; ed io vi farò convinti con fatti e con documenti.

Non solo i carabinieri ponevansi in agguato per aspettare i grassatori, ma si facevano essi medesimi istigatori della grassazione per mezzo di un Michele Sampò, loro segreto agente, che facevasi consigliere, ordinatore e guida dei masnadieri da lui raccolti.

Uditene le prove:

Cinque erano i grassatori: Bodino, Blengini, Carletti, Boggetto e Sampò.

Il primo riusciva a fuggire, il secondo era dapprincipio negativo, ma, venuto in punto di morte, chiese il giudice e volle tutto confessare. Morendo disse: « Sì, io sono un ribaldo, ma dichiaro che fui condotto al delitto da Michele Sampò, il quale venne a trovarmi a casa, mi propose di andare alla cascina di Bene, mi condusse all'osteria, pagò il vino bevuto e ordì tutta la trama per noi consumata. Noi non conoscevamo nè la strada nè la cascina; giunti sul luogo, egli stette al di fuori dicendo che conosceva i padroni di casa e non voleva compromettersi. Noi entrammo, i carabinieri ci arrestarono, e, benchè passassero molte volte vicino a lui, non lo arrestavano mai; la qual cosa mi fa presumere che il Sampò sia quello che ci ha traditi. »

Fatta questa confessione, il Blengini si addormentava nella misericordia di Dio.

Dopo la confessione del Blengini venne quella del Carletti perfettamente eguale.

Che più? I carabinieri stessi, il brigadiere Campini ed il carabiniere Robiati, dissero le cose medesime dichiarate dai grassatori; anzi il Robiati soggiunse che si era vestito da povero per accompagnare alla lontana il Sampò e vedere quello che seguisse, ed accertarsi del fatto suo. Abbiamo dunque la concorde deposizione degli inquisiti e dei carabinieri.

Non basta: eccovi un ineluttabile documento: la sentenza della sezione d'accusa del 2 luglio 1855.

Questa sentenza fu motivata dalla condizione specialissima del Sampò.

Il fisco, dopo tutte le accennate rivelazioni, era obbligato a spiccare un mandato di cattura contro di lui; ma la cattura non veniva mai eseguita. Si portò il processo alla sezione di accusa, e questa, colla prefata sentenza del 2 luglio, considerando che il Michele Sampò non potesse dirsi provocatore e complice, perchè ciò che avesse fatto lo faceva nell'interesse della giustizia e per aiutare la forza pubblica, dichiarava non essere luogo a procedimento, e rievocava il mandato di cattura contro di lui pronunciato. (*Sensazione*)

Questo fatto, o signori, non ammette commenti. Voi ne comprenderete agevolmente tutta la immoralità per non dir peggio. Direte voi come si possa concepire che il potere amministrativo provochi al delitto, perchè il potere giudiziale possa punire il delinquente! Direte come la società possa con un braccio contravvenire alla legge, e coll'altro punire in altrui la propria contravvenzione! (*Bravo!*)

Fatale errore il credere che l'atrocità delle pene conduca alla diminuzione dei delitti. Come il contrario succeda lo ha dimostrato Cesare Beccaria, gloria immortale d'Italia; e dopo di lui lo dimostrarono a gara tutti quei magnanimi che, mossi dal sentimento dell'umanità, patrocinarono l'abolizione della pena di morte. Volete di ciò un esempio? Dopo il compiuto supplizio recatevi, se vi regge l'animo, nel campo ferale della morte, e voi vedrete i monelli della città arrampicarsi alle orribili colonne e, ridendo, penzolarsi per trastullo alla trave insanguinata del patibolo.

Ne volete ancora un altro esempio? Ricordatevi del caso d'Intra da molti giornali raccontato.

Si faceva colà negli scorsi anni una capitale esecuzione; i fanciulli vi assistevano. Dopo aver veduto l'insusitato spettacolo vollero imitarlo, e trassero su per un albero colla corda al collo un fanciuletto che si trovò in prossimità di morte; e sarebbe stato certamente strangolato se non capitava pronto soccorso.

Questi sono i benefici effetti della pena di morte? Questi sono i salutarî frutti del patibolo?

In nome dell'umanità e della giustizia io vi chiedo adunque la riforma dei Codici, il ristauramento dei giudizi, la riforma della civile e politica amministrazione del Governo.

Nell'ordine amministrativo io vi domando progresso e libertà; nell'ordine giudiziale buoni giurati e buoni presidenti; nei Codici penali io vi domando unanimità di voti per la pena di morte; vi domando che se ne cancelli la feroce prodigalità; vi domando il rispetto dell'umano sangue; e se una grande ispirazione di beneficenza all'umana famiglia vi parlasse al cuore, oh! ascoltatela questa ispirazione e fate che la pena della morte sia finalmente abolita.

Negli scorsi giorni era di moda chiamar barbara la Russia; eppure in fondo a quelle steppe una donna assisa in trono,

dettando il penal Codice, diceva: « Puniamo i delinquenti, ma non facciamoci delinquenti noi stessi. »

Signori, quella barbara imperatrice si chiamava Caterina II, e se noi, campioni della civiltà, volessimo imitarla, oh quale sarebbe la gloria nostra! Ma neppure in Italia, come a Dio piacque, mancarono i generosi iniziamenti. Primo fu un Parlamento italiano a far voti perchè la pena di morte fosse abolita; negli atti del Parlamento di Napoli trovo questa proposta fatta dal deputato Pisanelli, appoggiata dal deputato Mancini; la trovo accolta con grandi applausi dalla Camera, la quale non avrebbe mancato di operare degnamente, se, in mezzo alle rovine ed al sangue, non l'avesse precipitata colui che giurava di conservarla e difenderla.

Nè in Piemonte gl'iniziamenti mancarono. La Commissione legislativa, da molti anni istituita e da molti anni non più interrogata, nelle ultime sue sedute proponeva l'abolizione della pena di morte nei reati politici. Dalla classe medica, chiamata ad opinare sui diversi generi di estremo supplizio, usciva pure la manifestazione del nobile desiderio, e si trova espressa nel dotto volume dei chiari dottori Borelli e Zambianchi. Finalmente, o signori, il voto di questa Camera fu alla sua volta manifestato, e voi non avreste che a ripeterlo e a confermarlo.

Signori, io vi prego, io vi supplico a riflettere seriamente alle cose che vi ho rappresentate; se non vi penserete, il numero dei reati si accrescerà all'infinito; se non vi penserefe, le carceri non basteranno più a custodire tutti i delinquenti; se non vi penserete, non sarà più sufficiente il numero dei giudici a pronunziare nelle cause; se non vi penserete, sorgerà in permanenza alle nostre porte il patibolo, testimoniao spaventevole di decadimento, di rovina e di morte. Non è questo un luttuoso vaticinio, è un utile avvertimento; associando noi l'amore della libertà ai sapienti e magnanimi atti, potremo, in mezzo ai travimenti dell'età ed alla corruzione da cui siamo circondati, serbarci a più fausti eventi e a migliori giorni. (*Segni di approvazione*)

PRESIDENTE. Il signor ministro ha la parola.

Voci. A domani! a domani!

DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia. Aveva io pure l'intenzione di pregare la Camera di rimandare la mia risposta e quella, per quanto lo riguarda, dell'onorevole mio collega alla seduta di domani.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito dell'interpellanza del deputato Brofferio.

Discussione dei progetti di legge:

2° Spesa straordinaria per il servizio dell'ufficio del catasto;

3° Modificazioni alla convenzione colla società transatlantica;

4° Formazione di due cavetti alla roggia demaniale di Tricerro;

5° Introduzione in estimo degli stabili censibili e non censiti.